COMUNE DI TISSI

C.A.P. 07040 - Provincia di Sassari

Via Dante, 5 - TISSI – tel. 079/3888000 - fax 079/3888023
C.F. 00248560906

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE AGEVOLATE
L. R. N. 23/2005

(Approvato con Deliberazione C.C. n°7 del 07.03.2017)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Principi
Art. 3 Finalità dei servizi sociali
Art. 4 La rete dell'unità di offerta
Art. 5 Destinatari degli interventi e dei servizi sociali
Art. 6 Priorità di accesso agli interventi e ai servizi sociali
Art. 7 Diritti dell'utente
Art. 8 Finanziamento degli interventi e dei servizi sociali

TITOLO II – MODALITA' DI ACCESSO

Art. 9 L'accesso unitario alla rete dei servizi
Art. 10 Attivazione su domanda
Art. 11 Attivazione d'ufficio
Art. 12 Istruttoria e valutazione del bisogno
Art. 13 Esito del procedimento
Art. 14 Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata
Art. 15 Accesso differito al servizio- Liste di attesa
Art. 16 Valutazione multi professionale socio-sanitaria
Art. 17 Cessazione presa in carico
Art. 18 Forme di tutela
Art. 19 Trattamento dei dati personali
Art. 20 Il rapporto con i cittadini- Le Carte dei Servizi
Art. 21 Accesso agli atti

TITOLO III- INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI

Art. 22 Gli interventi e i servizi distrettuali
Art. 23 Informazione sugli interventi e servizi distrettuali
Art. 24 Modalità di accesso
Art. 25 Attivazione

TITOLO IV – VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Art. 26 Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi
Art. 27 Dichiarazione sostitutiva unica - ISEE
Art. 28 Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto
Art. 29 Assenza o incompletezza della dichiarazione sostitutiva unica
Art 30 Attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche
Art. 31 Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica
Art. 32 Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici
Art. 33 Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino
Art. 34 Variazione della situazione economica dell'utente-ISEE corrente
Art. 35 Le forme di compartecipazione al costo dei servizi
Art. 36 Mancato pagamento della contribuzione da parte dell'utente

TITOLO V – TIPOLOGIE DI INTERVENTI E DI SERVIZI SOCIALI

Capo 1- Servizio sociale professionale
Art. 37 Definizione e finalità
Art. 38 Segretariato sociale

Capo 2 – Interventi di natura economica
Art. 39 Gli interventi di sostegno economico
Art. 40 Il contributo ordinario
Art. 41 Il contributo straordinario

Capo 3 – Interventi e servizi a favore della famiglia e dei minori
Art. 42 Servizio di educativa territoriale (SET)
Art. 43 Affidamento familiare
Art. 44 Contributi per affidamento familiare
Art. 45 Servizio di assistenza scolastica agli studenti con disabilità certificata
Art. 46 Servizio ludotecario
Art. 47 Servizi ricreativi estivi
Art. 48 Centro di aggregazione sociale
Art. 49 Accoglienza di minori in servizi residenziali e semiresidenziali

Capo 4 – Interventi e servizi a favore delle persone anziane e delle persone con disabilità
Art. 50 Progetto individuale
Art. 51 Servizio di assistenza domiciliare (SAD)
Art. 52 Soggiorni climatici
Art. 53 Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria
Art. 54 Cure domiciliari integrate (CDI)
Art. 55 Centro diurno a carattere socio-sanitario
Art. 56 Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane
Art. 57 Comunità alloggio per persone anziane
Art. 58 Comunità integrata per persone con disturbi mentali
Art. 59 Comunità residenziale socio-sanitaria per anziani non autosufficienti e disabili (RSA)
Art. 60 Interventi di sostegno economico per l' inserimento in strutture sociali e socio-sanitarie
Art. 61 Regolamentazione di altri servizi

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 62 Norma di rinvio
Art. 63 Disposizioni abrogate
Art. 64 Entrata in vigore e pubblicità

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Tissi e definisce i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni in attuazione della Legge Regionale 23 dicembre 2005 n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R. n. 4 del 1998 Riordino delle funzioni socio-assistenziali) ed in piena coerenza con i principi e le finalità statutarie comunali.
La regolamentazione unitaria dell'accesso ai servizi è assunta dal Comune di Tissi come strumento di garanzia e di equità per i destinatari degli interventi, di semplificazione e efficienza dell'organizzazione amministrativa , di trasparenza nella gestione del sistema dei servizi.
Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario , nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni e di quelli dell'Ambito territoriale di appartenenza.

Art. 2 Principi generali

Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune di Tissi riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.
La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di:

- emarginazione sociale
- devianza
- rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,

secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.
Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.
È garantita la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione. I comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori addetti si attengono ai principi di obiettività ,equità ed imparzialità.
A tali principi si ispirano l'interpretazione e l'applicazione delle norme che regolano la materia.

Art. 3 Finalità dei servizi sociali

Il Comune programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali, in forma associata, a livello di ambito territoriale.
Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.
- promuovere il processo di crescita e l'autodeterminazione delle persone (empowerment);

Art. 4 La rete dell'unità di offerta

La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.
I Comuni appartenenti all'ambito distrettuale e lo stesso ambito distrettuale riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Art. 5 Destinatari degli interventi e dei servizi sociali

In conformità a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n. 23/2005 hanno diritto ad accedere all'offerta di servizi sociali erogati dal Comune di Tissi e alla rete di servizi sociali e socio-sanitari afferenti all'ambito territoriale del PLUS:
a) i cittadini italiani residenti ;
b) i cittadini europei, in conformità a quanto disposto dai trattati comunitari;
c) i cittadini extra comunitari residenti nel Comune di Tissi ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;
d) gli apolidi e i rifugiati residenti, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali vigenti;
e) i cittadini stranieri di cui all'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;
f) i minori italiani e stranieri comunque presenti nel territorio comunale;
g) i cittadini sardi emigrati e le loro famiglie, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1991 n. 7;

Gli interventi di cui al presente Regolamento, si estendono inoltre alle persone occasionalmente presenti o occasionalmente dimoranti nel Comune di Tissi, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili per la loro tutela personale e sociale e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune di residenza o dello Stato di appartenenza limitatamente a forme di ospitalità temporanea ed a erogazioni economiche una tantum.
In quest'ultimo caso il Comune di Tissi comunica ai comuni e agli stati competenti l'avvenuta presa in carico, sollecitando tali enti nell'assunzione del caso e degli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Art. 6 Priorità di accesso agli interventi e ai servizi sociali

In attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge regionale n. 23 del 2005, accedono prioritariamente alla rete delle prestazioni sociali erogate dal Comune di Tissi:
- i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito;
- i soggetti con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico;
- i soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Il Comune di Tissi assicura inoltre l'accesso prioritario ai propri interventi anche a nuclei monogenitoriali con figli minori a carico e alle famiglie numerose. In base agli indirizzi regionali e ai protocolli di collaborazione siglati con l'azienda sanitaria locale, l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari, per quanto di competenza del Comune di Tissi, avviene tenendo conto della situazione di bisogno di persone e famiglie determinata da:
a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
b) inabilità o disabilità;
c) patologia psichiatrica stabilizzata;
d) patologie terminali e croniche invalidanti;
e) infezione da HIV e patologie correlate;
f) condizioni di dipendenza a qualunque livello;
g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza,
della maternità, dell'infanzia, della minore età;

La concreta determinazione delle priorità di accesso è realizzata sulla base degli esiti della valutazione della situazione di bisogno, secondo quanto previsto dall'art.12 del regolamento.
Ai fini dell'accesso ai servizi e agli interventi qui regolamentati si provvederà a valutare l'ISEE dell'utenza, come dettagliato nei successivi articoli.
Eventuali, ulteriori e più specifici criteri di accesso, se necessari, verranno definiti in atti formali, approvati dalla Giunta comunale , in virtù delle specifiche competenze attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Art. 7 Diritti dell'utente

Con il presente regolamento l'Amministrazione comunale, per il tramite del Settore competente, si impegna ad operare nel rispetto dei seguenti principi:
Accesso e attenzione: l'utente ha diritto di accesso ai servizi presso i quali deve essere accolto con rispetto, cortesia, disponibilità ed attenzione.
Tutela della riservatezza: l'utente ha diritto alla riservatezza, anche al fine di facilitarne l'espressione dei bisogni.
Informazione: l'utente ha diritto a ricevere informazioni sulle modalità di accesso e di erogazione dei servizi e la documentazione relativa alle prestazioni ricevute.
Trasparenza: l'utente ha diritto di conoscere in qualunque momento l'andamento della sua pratica.
Fiducia e decisione: l'utente ha diritto di ottenere fiducia quando fornisce informazioni sulla propria condizione e sui propri bisogni e di conservare la propria sfera di decisione e responsabilità.
Continuità: i servizi che richiedono continuità vengono forniti sulla base del bisogno assistenziale per il tempo ritenuto necessario, con regolarità e senza sospensioni.
Reclamo e riparazione del torto: l'utente ha diritto a presentare reclamo ed ottenere risposta motivata ed eventuale riparazione del torto, ove accertato, nei termini di legge.

Art. 8 Finanziamento dei servizi e degli interventi sociali

Il finanziamento dei servizi e degli interventi sociali disciplinati dal presente regolamento avviene nei limiti delle disponibilità di bilancio del Comune di Tissi.
I soggetti destinatari degli interventi e dei servizi partecipano, ove previsto, ai costi delle prestazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 27 della L.R. n. 23/2005, sulla base dei seguenti principi:
- gradualità della contribuzione in relazione alle condizioni economiche effettive;

- imparzialità e trasparenza nella valutazione delle condizioni economiche;
- semplificazione delle procedure amministrative di richiesta delle agevolazioni.

I beneficiari, compartecipano al costo dei servizi in relazione alla loro situazione economica, valutata utilizzando i meccanismi previsti per il calcolo dell'ISEE.

La procedura di individuazione della misura di compartecipazione economica prevede le seguenti fasi:
- analisi dei costi, come definita dalla normativa vigente, relativa ai servizi pubblici a domanda individuale;
- individuazione da parte dell'Amministrazione comunale della percentuale di copertura dei costi per i singoli servizi, nel rispetto di eventuali limiti previsti dalle norme di legge;
- definizione dei requisiti per usufruire dell'esenzione totale o parziale alla compartecipazione;
- differenziazione della contribuzione dovuta dagli utenti, in relazione alle risorse economiche della famiglia.

In situazioni di particolare disagio, debitamente motivate dal servizio sociale professionale e specificatamente autorizzate dal Dirigente del Settore, quali:
- esigenze personali legate prevalentemente alla situazione sanitaria;
- incapacità dell'interessato, per motivi di natura sanitaria, di disporre delle proprie risorse economiche;
- grave situazione debitoria o ingenti spese impreviste che compromettono nell'immediato la capacità economica dell'interessato;

potranno essere concessi interventi e servizi in deroga ai criteri stabiliti dal presente regolamento

TITOLO II – MODALITA' DI ACCESSO

Art. 9 L'accesso unitario alla rete dei servizi

Il Comune di Tissi, in attuazione alla Legge n. 328/2000 e alla L.R. n. 23/2005 , realizza l'accesso unitario ai servizi attraverso il servizio sociale comunale competente per:

a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso all'offerta socio- assistenziale e sanitaria dei servizi del Comune e dell'ambito distrettuale;
b) orientare il cittadino all'interno della rete dell'unità di offerta sociali e socio - sanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

In sede di accesso all'interessato sono espressamente comunicati, in conformità alla vigente regolamentazione comunale:
- il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- i diritti riconosciuti all'interessato in merito all'accesso informale e formale degli atti;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10 Attivazione su domanda

L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il servizio sociale da parte dell'interessato, o da suo delegato oppure, in caso di persone minori o comunque incapaci, dalla persona esercente la potestà genitoriale o tutoriale. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi e ai servizi, il Comune di Tissi adotta un modello semplificato di domanda da utilizzare per l'accesso ai diversi servizi alla persona . La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere recuperate direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990: "I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".

La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal servizio sociale del Comune , che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Art. 11 Attivazione d'ufficio

Il servizio sociale comunale attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:
- adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori incapaci, vittime di violenza ecc;
- presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali, a titolo esemplificativo: medici di base, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ecc.

Art. 12 Istruttoria e valutazione del bisogno

Il servizio sociale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno, in coerenza a quanto previsto **all'art.6** del presente Regolamento.
Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
- condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto attuale o pregresso con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- la situazione familiare
- composizione del nucleo familiare, con priorità ai nuclei con figli minori;
- nuclei monogenitoriali con figli minori;
- contesto abitativo e sociale;
- situazione lavorativa;
- la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- la disponibilità personale di risorse di rete;
- la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- la capacità di assumere decisioni;
- la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.
La fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale sono considerati ai fini della valutazione della situazione di bisogno.
In caso di situazioni di bisogno che necessitano di interventi multiprofessionali sono attivate le modalità di valutazione di cui **all'art. 16** del presente Regolamento.
La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal titolo III del presente regolamento. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Art. 13 Esito del procedimento

In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale, predispone un programma personalizzato di intervento , denominato **contratto sociale** , concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.
Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:
a) gli obiettivi del programma;
b) le risorse professionali e sociali attivate;

c) gli interventi previsti;
d) la durata;
e) gli strumenti di valutazione;
f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto nel Titolo III del presente Regolamento;
h) i tempi e le modalità della rivalutazione della situazione di bisogno.

In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale, il beneficiario dell'intervento o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività del programma.

Si prescinde dalla necessità di predisporre il progetto assistenziale e la relativa istruttoria formale della pratica nei casi di interventi di assistenza economica riferiti a situazioni d'urgenza.

Si prescinde dalla formalizzazione del progetto assistenziale nei casi di erogazione di semplici contributi economici straordinari di modesta entità , per lo più riferiti a buoni spesa o a pagamento di utenze domestiche.

Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione di accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella graduatoria stessa e il referente da contattare per informazioni e aggiornamenti.

In caso di provvedimento di diniego motivato , sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

Il termine massimo di conclusione dell'istruttoria è di 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

Art. 14 Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio sociale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del Responsabile del servizio entro i successivi tre giorni lavorativi ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del responsabile del servizio.

Art. 15 Accesso differito al servizio –Liste di attesa

Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- Rischio sociale elevato;
- Assenza di rete familiare ed amicale
- Famiglie monogenitoriali
- Situazione di effettiva precarietà economica;
- Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di attualizzare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.

I criteri per la formazione, la gestione e l'aggiornamento delle liste d'attesa per singolo servizio, verranno definiti in atti formali, approvati dalla Giunta comunale, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Della presenza delle liste d'attesa sarà data, a cura dell'ufficio competente, immediata comunicazione al richiedente.

Se la persona inserita in lista di attesa, contattata per l'accesso al servizio, non dà la disponibilità senza adeguata motivazione, il suo nominativo verrà spostato all'ultimo posto della lista stessa. Si procederà a cancellarlo dalla lista di attesa, se chiamato per la seconda volta, opponga un nuovo rifiuto. La mancata presentazione per due volte, senza adeguate motivazioni, della persona ai colloqui fissati per la definizione

dell'accesso comporta l'archiviazione d'ufficio della domanda.
In condizioni particolari di straordinarietà e indifferibilità sarà possibile procedere all'erogazione del servizio a prescindere dalla posizione dell'utente nella lista di attesa.

Art. 16 Valutazione multiprofessionale socio-sanitaria

Allo scopo di garantire una risposta unitaria e globale ai bisogni di salute dei cittadini è promossa l'erogazione integrata e coordinata delle prestazioni sanitarie e sociali.
In caso di bisogni complessi che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere socio- sanitario (C.D.I., inserimento in R.S.A o casa protetta, patologie che richiedano l'intervento socio-assistenziale di supporto ecc) , il servizio sociale comunale procede secondo le linee guida adottate dalla Regione Sardegna.
Per problematiche che comportano il coinvolgimento di professionalità sanitarie, si procederà, in **conformità al DPCM 14 /2/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie**", e degli eventuali provvedimenti regionali in materia con protocolli operativi per:
- la definizione di progetti individualizzati;
- le modalità di presa in carico e l'attribuzione delle responsabilità sul caso
- la definizione delle competenze economiche ed organizzative

Art. 17 Cessazione presa in carico

Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persone e/o del nucleo familiare a seguito di:

- raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- trasferimento della residenza.

Art. 18 Forme di tutela

Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:
a) la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
b) la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente regolamento comunale.

Art. 19 Trattamento dei dati personali

I servizi sociali del Comune operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento comunale nonché dalla normativa nazionale di riferimento.
Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Art. 20 Il rapporto con i cittadini-Le Carte dei Servizi

I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.
Nel Comune è attivo un ufficio di servizio sociale e di segretariato sociale che garantiscono l'informazione in merito al sistema dei servizi sociali e dei servizi socio-sanitari ed educativi.
Il Comune agevola l'accesso ai servizi alla persona da parte dei richiedenti.
In particolare, il Comune si pone quali obiettivi, nei limiti delle risorse disponibili, di:
- contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza
- fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate

- contribuire, anche tramite il raccordo con l'Ufficio di Piano del PLUS, a mantenere una comunicazione efficace con i cittadini.

Le Carte dei Servizi sono lo strumento per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio. Il Comune si impegna a definire ed adottare le Carte dei Servizi Sociali gestiti a livello comunale e sovracomunale.

Art. 21 Accesso agli atti

Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

TITOLO III - INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI

Art. 22 Gli interventi e i servizi distrettuali

Le prestazioni, gli interventi ed i servizi distrettuali sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale e approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e vengono erogati in maniera omogenea in tutti i Comuni dell'ambito distrettuale del PLUS.

Gli interventi ed i servizi distrettuali, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli comuni, possono essere:

- Integrativi, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
- Complementari agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
- Innovativi, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.

I criteri e le modalità di erogazione degli interventi distrettuali vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale.

Art. 23 Informazione sugli interventi e servizi distrettuali

Ogni Comune si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'ambito distrettuale.

L'ufficio di piano del PLUS, se necessario, procede all'elaborazione del materiale informativo.

Le persone per conoscere i servizi distrettuali possono rivolgersi agli enti che svolgono funzioni di segretariato sociale, all'assistente sociale del proprio Comune di residenza o consultare il sito web dell'ambito distrettuale.

Art. 24 Modalità di accesso

Gli interventi ed i servizi distrettuali possono essere erogati con le seguenti modalità:

- tramite bando: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Il bando di norma è pubblicato per almeno n. 30 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.
- con richieste a sportello: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento anche dalla disponibilità di fondi.

In entrambi i casi le persone, per presentare domanda, devono rivolgersi unicamente al servizio sociale del proprio Comune di residenza.

Art. 25 Attivazione

Il Servizio Sociale, verificata l'ammissibilità della domanda, e, previa eventuale verifica della disponibilità di fondi ,attiva l'intervento distrettuale richiesto dalla persona.
L'attivazione di interventi distrettuali è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dal presente regolamento.
L'assistente sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio, questionario), inviandone nota al proprio Responsabile.

TITOLO IV – VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Art. 26 Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

In attuazione dell'art 27 della LR n. 23/2005, i soggetti destinatari dei servizi e degli interventi sociali partecipano alla spesa sostenuta per la erogazione degli interventi previsti dal programma personalizzato secondo criteri di solidarietà e di progressività; sono esclusi dalla compartecipazione alla spesa i soggetti con posizioni economiche inferiori ad una soglia minima determinata dalla Regione Sardegna o con atto specifico della Giunta Comunale.
La situazione economica del destinatario dell'intervento viene valutata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) come definito dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
Al fine di garantire una maggiore equità nella determinazione dell'accesso agli interventi economici ed in coerenza con quanto stabilito dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 sono oggetto di valutazione specifica anche:
a) le spese per consumo di beni non essenziali, come l'indicatore della capacità di reddito;
b) le entrate economiche diverse dai redditi imponibili ai fini IRPEF, comunque percepite;
Spese ed entrate di cui al comma precedente sono valutate con riferimento alla persona interessata, ai familiari e conviventi del nucleo anagrafico, alle persone a loro carico ai fini fiscali.
La situazione economica è soggetta a revisione e rivalutazione secondo quanto previsto **dal contratto sociale di cui all'art.13 del presente Regolamento** ed ogni qualvolta vi sia una variazione significativa della stessa che coinvolge il destinatario degli interventi o i componenti del nucleo familiare.

Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.
Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
Nei casi in cui sia inadempiuto l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previo formale messa in mora:

- attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- agisce nel modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti del comune, prevedendo forme di rateizzazione.

Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
- Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- Dichiarazione sostituiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;

- "Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- "Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
  - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
  - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
  - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza.
- I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata
- Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento
- Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

Art. 27 Dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE

Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro il termine fissato dal Comune.
Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Art. 28 Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.
Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Art. 29 Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione ISEE

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Art. 30 Attività di controllo delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.
Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, l'ufficio competente dispone, annualmente, accertamenti e controlli, anche a campione, su almeno il 10% dei beneficiari.
Il criterio per la scelta del campione da sottoporre a verifica è stabilito dal responsabile del Servizio competente, con cadenza annuale.

Art. 31 Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva presentazione.
A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva presentazione da parte delle persone interessate.

Art. 32 Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) del D.P.C.M. 159/2013 , il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune
a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Art. 33 Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

La Giunta Comunale provvede, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1983, n. 131;
b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
c) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino, sulla base dell' ISEE;
d) l'eventuale quota minima di contribuzione, sulla base dell'ISEE;
e) l'I.S.E.E. iniziale
f) l'I.S.E.E. finale;
g) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:

- per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
- ovvero secondo il metodo della progressione lineare.

La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Art. 34 Variazione della situazione economica dell'utente- ISEE corrente

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

Art. 35 Le forme di compartecipazione al costo dei servizi

Al fine di garantire la fruizione dei servizi alle persone in situazione di bisogno accertato e tenuto conto delle risorse disponibili, il Comune di Tissi stabilisce le seguenti forme di compartecipazione economica:

a) il pagamento di tariffe da parte degli utenti dei servizi a domanda individuale erogati direttamente dal Comune o da Enti convenzionati con l'applicazione di esenzioni e agevolazioni tariffarie graduate sulla base della situazione economica accertata in sede di valutazione secondo le norme del presente Regolamento).

b) l'intervento del Comune per i costi sostenuti dall'utente , in caso di fruizione di interventi presso soggetti accreditati di cui all'art.41 della L.R. n.23/2005, iscritti all'Albo Regionale di fornitori di servizi e interventi sociali e socio-sanitari istituito presso l'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, secondo i criteri della gradualità della compartecipazione comunale rispetto alla situazione economica dell'utente e del nucleo familiare di riferimento. La valutazione e la determinazione

dell'intervento comunale sono effettuate secondo le modalità previste da presente del regolamento, contestualmente alla valutazione del bisogno necessaria ai fini dell'accesso presso i servizi territoriali.
Il Comune di Tissi assume gli oneri relativi all'inserimento in comunità alloggio o ad altri interventi finalizzati alla tutela di minori in attuazione di provvedimento giudiziario e privi di familiari oppure con familiari privi di mezzi, in carico ai servizi sociali territoriali comunali ai sensi del presente regolamento.
La compartecipazione degli utenti al costo del servizio è previsto nelle seguenti tipologie di intervento:
- servizi domiciliari
- servizi semiresidenziali o residenziali per le persone anziane
- servizi semiresidenziali o residenziali a carattere socio-sanitario a favore di persone con disabilità
- servizi semiresidenziali o residenziali per i minori
- servizi ricreativi estivi e sportivi
- soggiorni climatici

Art. 36 Mancato pagamento della contribuzione da parte dell'utente

Qualora l'ufficio competente verifichi il mancato versamento della quota di contribuzione da parte dell'utente, inviterà lo stesso alla regolarizzazione della propria posizione che deve avvenire entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali si procederà alla sospensione del servizio o della prestazione. Qualora, tuttavia, il mancato pagamento della quota di contribuzione sia dovuta a cause non imputabili all'utente, o risulti assolutamente necessaria l'erogazione del servizio, si potrà temporaneamente prescindere dallo stesso, fatto salvo il recupero dell'intera somma dovuta una volta risolta la causa di impedimento.

TITOLO V – TIPOLOGIE DI INTERVENTI E DI SERVIZI SOCIALI

Capo 1- Servizio sociale professionale

Art. 37 Definizione e finalità

Il servizio sociale del Comune è un servizio di primo livello rivolto alla generalità della popolazione. Ha compiti di informazione, consulenza, prevenzione e promozione, rilevazione dei bisogni.
Opera con autonomia tecnico -professionale in ordine a problemi di natura socio-assistenziale.
Partecipa alla formulazione di programmi individualizzati di intervento nei casi in cui sia necessario assicurare l'integrazione con il comparto sanitario.
Agisce, in conformità al principio di sussidiarietà, mobilitando tutte le risorse individuali, familiari, comunitarie, al fine di evitare dipendenze, duplicazioni di interventi e favorire la responsabilizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati.
Il servizio sociale si articola in interventi, prestazioni e servizi rivolti ai minori, ai giovani, alle famiglie,ai gruppi, alle persone con disabilità, agli adulti e agli anziani, e prevede il coinvolgimento di diverse figure professionali in relazione alle diverse competenze richieste.

Gli interventi erogati dal servizio sociale professionale sono:
- analisi della domanda ed indagine sociale
- segretariato e consulenza sociale
- presa in carico dell'utenza in condizioni di disagio
- predisposizione progetto personalizzato
- segnalazione e collaborazione con organi giudiziari, scolastici, sanitari ecc
- valutazioni richieste di accesso ai servizi, proposte di intervento
- monitoraggio dei casi in carico
- consulenza e raccordo nella progettualità e negli interventi con le istituzioni presenti sul territorio e con le organizzazioni di volontariato
- attivazione e mobilitazione delle risorse presenti a livello territoriale
- verifica dell'efficienza, efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai bisogni rilevati ed ai problemi affrontati
- rilevazione e segnalazione delle problematiche presenti sul territorio

Gli interventi propri del servizio sociale e della rete dei servizi presenti sul territorio, devono configurarsi come risposte coordinate e coerenti che interagiscono all'interno di specifici programmi personalizzati, elaborati dall'equipe multiprofessionale di lavoro sul caso, per rispondere ai bisogni emersi. La loro finalità deve essere comunque quella di contribuire ad aiutare il soggetto a superare, nel più breve tempo possibile, le necessità contingenti che lo hanno indotto a richiedere un intervento.
L'attivazione di ogni intervento è subordinata alla valutazione complessiva del bisogno e alla redazione di un progetto personalizzato che tenga conto delle risorse personali, familiari e sociali della persona interessata e delle caratteristiche e risorse sociali, economiche del territorio.

Art. 38 Segretariato sociale

Il Servizio Sociale Professionale, in un sistema di sicurezza sociale, previene e risponde a situazioni di bisogno e di disagio psico-sociale espressi a livello individuale, familiare e di gruppo.
Si propone di attivare un processo di aiuto all'utente, stimolando all'uso di risorse personali e istituzionali, alla responsabilizzazione ed autonomia gestionale. Promuove infine la programmazione, l'organizzazione dei servizi sociali e l'attivazione della rete dei servizi socio-sanitari rispetto a tutte le tipologie di utenza.
In un ambito così vasto assume particolare rilevanza l'attività di segretariato sociale svolta dall' Assistente Sociale a favore di tutti i cittadini, nello spazio di ricevimento riservato al pubblico, con l'obiettivo di offrire informazioni e consulenza , accogliere e valutare le richieste dei singoli e delle famiglie.
La funzione di segretariato sociale risponde all'esigenza primaria dei cittadini di:

1) ricevere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi;
2) conoscere i servizi socio-sanitari attivi nel territorio in cui vivono, che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.

In particolare l'attività di segretariato sociale è finalizzata a garantire capacità di ascolto delle richieste, l'accesso ai servizi , l'orientamento della domanda raccolta, oltre che funzioni di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse. E' quindi un servizio di informazione e consulenza indispensabile per aiutare le persone in difficoltà, in particolare quelle più deboli, nella individuazione di possibili soluzioni ai loro problemi.

Destinatari
Sono servizi gratuiti per tutta la popolazione:
- gli interventi di servizio sociale professionale
- il segretariato sociale

Capo 2 – Interventi di natura economica

Art. 39 Gli interventi di sostegno economico

Descrizione
Gli interventi di natura economica sono finalizzati a sostenere i cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolari situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione. Sono erogati al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.
Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero una riduzione, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale.
Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta comunale.
La Giunta comunale, in base alle disponibilità economiche e alle criticità prevalenti, definisce la tipologia di situazioni sociali a cui rispondere prioritariamente.
Le risorse disponibili, regionali e comunali, vengono destinate per la:
A) concessione di sussidi mensili di sostegno al reddito, in favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;
B) concessione di contributi finalizzati all'abbattimento di costi dei servizi essenziali;
C) concessione di contributi economici per esigenze straordinarie e indifferibili .
Per gli interventi una tantum si applica la procedura semplificata di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
Qualora le risorse vengano stanziate dalla Regione Autonoma della Sardegna i requisiti, le modalità e l'entità del contributo sono definiti in specifici atti emanati dal suddetto Ente .
Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:
a) contributi ordinari o continuativi;
b) contributi straordinari

Art. 40 Il contributo ordinario o continuativo

Il contributo ordinario o continuativo è una misura di sostegno economico prestata di regola per un periodo massimo di mesi sei ed è finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari.
Il contributo può essere prorogato per ulteriori mesi sei nei casi di effettiva adesione al progetto concordato e su proposta motivata del Servizio Sociale professionale.
La Giunta comunale determina il valore economico del contributo massimo erogabile ed il valore della soglia di accesso, sulla base dell'I.S.E.E., ai contributi ordinari.
L'entità del contributo ordinario non potrà essere superiore alla differenza tra il valore dell'I.S.E.E stabilito per l'accesso ai contributi ordinari ed il valore dell'I.S.E.E. del nucleo familiare di riferimento e comunque non oltre il valore economico del contributo massimo erogabile.
La domanda di contributo ordinario è esaminata e valutata dal Servizio Sociale del Comune, avvalendosi degli strumenti propri di valutazione adottati a livello comunale o di ambito distrettuale.

La concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare
Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.
Coloro che beneficiano di un intervento economico ordinario non possono richiedere eventuali sussidi straordinari . Il Servizio sociale professionale potrà valutare le situazioni di particolare gravità che richiedono ulteriori interventi urgenti e indifferibili.

Art. 41 Il contributo straordinario

Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali:

a) abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
b) spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
c) necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori);
d) spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;

L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.
L'importo annuale massimo del contributo straordinario è determinato, con atto della Giunta Comunale.
La concessione del contributo straordinario può prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità (servizio civico), ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.

Capo 3 – Interventi e servizi a favore della famiglia e dei minori

Art. 42 Servizio di educativa territoriale e domiciliare (SET)- Gestione associata nell'ambito PLUS

Descrizione
L'assistenza educativa domiciliare ai minori e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 – lettera c) - della legge 8 novembre 2000, n. 328.
Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
b) favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
c) favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
d) offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
e) monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

Ulteriore finalità del servizio è quella di garantire il massimo sostegno al minore inserito in contesti familiari multiproblematici, allo scopo di contribuire alla crescita positiva del medesimo, garantendo al contempo un'azione di prevenzione e tutela.

Destinatari
Il SET è rivolto ai nuclei familiari multiproblematici in cui vivono minori, anche disabili, ove si siano evidenziati, da parte del Servizio Sociale e degli altri Soggetti coinvolti, idonei margini di recupero.
Il servizio si rivolge a minori residenti o dimoranti nel territorio del Comune, salvo per questi ultimi il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza, previamente informato della attivazione e della durata dell'intervento e dei relativi costi.
I requisiti per l'accesso si individuano come segue:

a) presenza di disabilità sensoriale, fisica e/o psichica;
b) disagio scolastico e/o culturale;
c) nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio socio-economico tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale;
d) famiglie monoparentali: situazioni nelle quali si assiste alla mancanza fisica (nuclei orfanili, ospedalizzazione, carcerazioni) o psicologica (disagio psichico) di uno dei genitori e nelle quali ricorrano per i minori forti condizioni di disagio educativo ed esistenziale;
e) minori in difficoltà scolastiche segnalati al servizio sociale da parte degli organi didattici competenti;
f) provvedimenti penali a carico del minore, così come previsto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

Modalità di accesso e criteri
L'assistente sociale, acquisite tutte le notizie necessarie alla gestione del caso, valuta i bisogni e l'opportunità di attivare l'intervento. In seguito, predispone la scheda di segnalazione per l'attivazione del servizi educativo territoriale.
Dopo la definizione del progetto educativo personalizzato (PEI), da parte del competente ruolo professionale, viene convocata la famiglia destinataria dell'intervento per la sottoscrizione del "contratto sociale".
Qualora vi fossero richieste superiori alla disponibilità, si procederà alla predisposizione di una lista d'attesa, i cui criteri saranno definiti, conformemente ai principi generali contenuti nel Titolo I del presente regolamento, in atti formali, approvati dalla Giunta comunale, in virtù delle specifiche competenze attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'accesso al servizio di assistenza educativa avviene secondo i criteri di cui al Regolamento di accesso al S.E.T predisposto nell'ambito distrettuale del PLUS e approvato con deliberazione del C.C. n. 44 del 29.11.2012.

Modalità di contribuzione al costo del servizio
Il servizio è gratuito

Art. 43 Affidamento familiare

Descrizione
E' un istituto disciplinato dalla L. n. 184/83 e successive modifiche che prevede l'accoglienza presso una famiglia di un minore temporaneamente privo del necessario supporto familiare o per il quale la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico sviluppo della personalità e del processo di socializzazione.

Destinatari
L'affidamento familiare è rivolto a minori residenti nel territorio del Comune di Tissi di età compresa tra 0 e 18 anni.

Modalità di accesso e criteri
I minori sottoposti a procedimento di tutela da parte dell'Autorità Giudiziaria o ad intervento di tutela d'urgenza da parte del Servizio Sociale Comunale, come previsto dall'art. 403 del C.C., sono inseriti presso famiglie disponibili, anche non residenti nel territorio del Comune di Tissi, e valutate idonee all'affidamento familiare dai servizi preposti, con un provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare.
Il Comune di Tissi stipula apposita assicurazione a favore dei minori in affidamento familiare ed eroga a favore delle famiglie affidatarie il contributo economico previsto dalla legge nazionale e regionale.
Il contributo, la cui misura è determinata dell'Amministrazione comunale in atti formali approvati dalla Giunta

comunale o dal Dirigente del Settore, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, viene erogato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art.44 Contributi per affidamento familiare

Il servizio affidi è rivolto ai minori residenti nel Comune che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare.
Il Comune, sussistendone le condizioni, riconosce alla famiglia affidataria un contributo economico mensile forfettario in caso di:
a) affidamento consensuale e giudiziale a parenti;
b) affidamento consensuale e giudiziale etero familiare, con importo differenziato in caso di affidamento a tempo pieno e a tempo parziale;
c) affidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati.
Per le famiglie affidatarie è prevista l'erogazione di un contributo economico mensile: il contributo riconosce il diritto del minore ad una famiglia e pertanto non è legato alla valutazione della situazione economica della famiglia affidataria.
La Giunta Comunale provvede, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare l'importo del contributo mensile differenziato in caso di :
a) affidamento consensuale e giudiziale a parenti entro il quarto grado a tempo pieno o a tempo parziale;
b) affidamento consensuale e giudiziale etero familiare a tempo pieno o a tempo parziale ;
c) per affidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati.

Art. 45 Servizio di assistenza scolastica agli studenti con disabilità certificata

Descrizione
Al fine di sviluppare l'integrazione e le potenzialità degli alunni disabili nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, il servizio prevede l'affiancamento dell'alunno da parte di qualificato personale esterno all'ambito scolastico.
Compete al Comune la gestione del Servizio nelle scuole dell'infanzia ,scuole primarie e secondarie di primo grado e alla Provincia la gestione del servizio nelle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori).

Destinatari
Il servizio si rivolge ad alunni affetti da disabilità grave, riconosciuta ai sensi della L. 104/92, art. 3, residenti nel Comune di Tissi.

Modalità di accesso e criteri
Per accedere al Servizio i genitori degli alunni disabili devono compilare apposita richiesta contestualmente all'iscrizione a scuola, allegando la relazione sanitaria della struttura pubblica che segue il proprio figlio.
Sarà compito della scuola inoltrare al Comune un elenco degli aventi diritto (con allegate le domande e la relativa documentazione acquisita dai genitori), per i quali sarà elaborato il Progetto Individualizzato, concertando gli interventi con tutte le agenzie a vario titolo coinvolte (scuola, servizi sanitari, famiglia, operatori).

Modalità di contribuzione al costo del servizio
Non è prevista la contribuzione da parte dei beneficiari del servizio.

Art. 46 Servizio ludotecario

Descrizione
La Ludoteca è un servizio formativo volto alla valorizzazione del gioco quale strumento di conoscenza, socializzazione e sperimentazione di nuove situazioni relazionali per i minori. E' un centro sociale ed educativo che si propone di migliorare la qualità di vita dei bambini offrendo loro uno spazio libero in cui giocare, valorizzandone le capacità creative e manuali.

La ludoteca facilita inoltre l'integrazione di minori in situazione di disagio psico – fisico e sociale.
Il servizio di ludoteca fornirà le seguenti prestazioni:

- Animazione ludica in loco e all'aperto (con giochi liberi od organizzati)
- Attività di manipolazione (con l'uso di carta, das, creta);
- Attività grafico pittorica;
- Piccoli laboratori per la costruzione di oggetti o giocattoli con materiale povero o da recupero (carta pesta, stoffa, ecc…);
- Prestito di giochi.

Le attività si svolgono il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio, con orario variabile a seconda delle fasce di età e delle esigenze programmate.
La Ludoteca del Comune di Tissi è gestita da una cooperativa sociale, aggiudicataria di gara d'appalto.

Destinatari
Il servizio di Ludoteca Comunale è rivolto ai minori di età compresa fra sei e tredici anni.

Modalità di accesso e criteri
L'accesso dei bambini è spontaneo o su invio da parte del servizio sociale comunale.
L'accesso al servizio di Ludoteca avviene su richiesta da parte dei genitori che compileranno una scheda di accesso nella quale dovranno essere riportate eventuali problematiche che richiedono particolare attenzione da parte degli operatori.

Modalità di contribuzione al costo del servizio
L'accesso al servizio di Ludoteca è gratuito.
E' prevista una quota annuale di iscrizione , inoltre è prevista una compartecipazione da parte dell'utenza nel caso in cui vengano organizzate attività che richiedono costi aggiuntivi rispetto al costo dell'appalto di gestione.
Le modalità di contribuzione verranno determinate, di volta in volta, con atto della Giunta Comunale.

Art. 47 Servizi ricreativi estivi

Descrizione
Il soggiorno estivo per minori è un servizio ricreativo finalizzato ad accogliere i bambini in un ambiente stimolante mediante lo svolgimento di attività libere e strutturate con l'obiettivo di offrire un'opportunità di vacanza favorendo, al contempo, l'acquisizione di autonomia e responsabilizzazione e sostenendo la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita dei genitori, resa particolarmente difficile nel periodo di vacanza scolastica.
Il servizio si propone, inoltre, quale obiettivo privilegiato, di offrire sostegno ai bambini provenienti da nuclei disagiati che non hanno alcuna possibilità di trascorrere alcuni giorni di vacanza.
Il servizio sarà espletato da operatori qualificati, sulla base della programmazione annuale approvata dalla Giunta Comunale.

Destinatari
Bambini/e dai 6 ai 13 anni
Modalità di accesso
Su domanda della famiglia da presentarsi al Servizio Sociale del Comune.

Modalità di contribuzione al costo del servizio
La Giunta Comunale annualmente determina il contributo a carico delle famiglie, per la fruizione del servizio, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2013:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;
- in alternativa alla fasce di contribuzione, la Giunta Comunale potrà optare per metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) x contribuzione massima}}{\text{(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)}}$$

Art. 48 Centro di aggregazione sociale

Descrizione
E' un servizio rivolto agli adolescenti e ai giovani tra i 11 e i 25 anni che ha la funzione di promuovere iniziative ed attività educative, formative, di aggregazione culturale, ricreativa, di orientamento e di informazione su tematiche riguardanti la fascia d'età specifica.
Offre, inoltre, ampie opportunità di impegno e utilizzo del tempo libero degli adolescenti e dei giovani a valenza formativa e socializzante, nonché promuove momenti di incontro con finalità di prevenzione in relazione a stati di solitudine e di disagio.
Il Centro di Aggregazione organizza eventi ed iniziative sportive e culturali anche al di fuori del Centro in sinergia con altre realtà locali e territoriali.
La gestione del servizio è affidato a due figure professionali (educatore e animatore) reclutate a mezzo di procedura d'appalto.

Destinatari
Il Centro di Aggregazione sociale accoglie adolescenti e giovani tra i 11 e i 25 anni, residenti nel territorio comunale.

Modalità di accesso
L'accesso al servizio avviene su richiesta dei genitori per i minori o dell'interessato se maggiorenne .
Le attività si svolgono normalmente di pomeriggio, sulla base della programmazione annuale approvata dalla Giunta Comunale.

Modalità di contribuzione al costo del servizio
Il servizio è gratuito.
E' prevista una compartecipazione da parte dell'utenza nel caso in cui vengano organizzate attività che richiedono costi aggiuntivi rispetto al costo dell'appalto di gestione.
Le modalità di contribuzione verranno determinate, di volta in volta, con atto della Giunta Comunale.

Art. 49 Accoglienza di minori in servizi residenziali o semiresidenziali

Descrizione
Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali
La comunità offre accoglienza e protezione a minori che devono essere temporaneamente allontanati dalla famiglia qualora la permanenza nella stessa sia pregiudizievole alla loro crescita per problematiche di tipo sociale, personale e di relazione delle figure genitoriali.
Le comunità sono caratterizzate dalla dimensione familiare dell'ambiente di accoglienza e delle relazioni educative. Il numero di minori accolti è limitato e per ognuno di loro viene elaborato un Progetto Educativo Individualizzato finalizzato al raggiungimento di obiettivi personali di autonomia e volto al rientro in famiglia o in altro contesto familiare.
Il personale educativo presente garantisce agli ospiti la cura e l'accudimento necessari, il sostegno nello sviluppo affettivo, cognitivo e relazionale; offre, inoltre, strumenti per il raggiungimento di un'autonomia e un'indipendenza personale.
La Comunità di accoglienza può svolgere anche funzioni di pronto intervento.
La collaborazione tra il Comune di Tissi e le Comunità è regolata da un' apposita convenzione.

Finalità ed obiettivi dell'inserimento
La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo il suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.
Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:

- garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
- recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare

Destinatari
I destinatari degli interventi sono i minori :

- vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
- orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari , mediante il ricorso all'istituto dell'affidamento familiare;
- minori per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.
- minori provenienti da un ambiente familiare temporaneamente non idoneo a soddisfare i bisogni educativi e di accudimento e per i quali la permanenza nella propria famiglia impedisce un armonico sviluppo della personalità e del processo di socializzazione;
  -giovani sottoposti a provvedimento amministrativi o di messa alla prova nell'ambito penale minorile.

Permanenza in comunità

La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

Modalità di accesso e criteri

L'inserimento in comunità di un minore può avvenire:

A) con Provvedimento del Tribunale per i Minorenni:

- nei casi di Volontaria Giurisdizione;
- nei casi di applicazione dell'art. 25 del R.D.L. n. 1404/34;
- nei casi di realizzazione di progetti di messa alla prova, in collaborazione con l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, in quanto la retta di inserimento è condivisa con il Ministero della Giustizia.

B) su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale sul minore previa presentazione di apposita richiesta scritta al Comune di residenza, il quale effettua una valutazione socio-familiare e, qualora ritenga opportuno l'inserimento, individua la struttura più idonea al caso;

C) su intervento del Servizio Sociale comunale o su provvedimento della Pubblica Autorità, in applicazione dell'art. 403 del C.C., quando il minore si trovi in una situazione di abbandono morale o materiale o appartenga a un nucleo familiare in cui i genitori o chi esercita la potestà, si dimostrino gravemente incapaci di provvedere alla cura, alla protezione e all'educazione dello stesso.

Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:

- garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
- individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
- garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
- mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
- garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
- favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

Quantificazione dell'onere di integrazione della retta

Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Pubblica competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Infatti, con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli." Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi." Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'art. 155 c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, il Comune assume l'onere dell'integrazione

prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell' ISEE.

La Giunta Comunale stabilisce, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;
- in alternativa alla fasce di contribuzione, la Giunta Comunale potrà optare per metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) x contribuzione massima}}{\text{(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)}}$$

La quota a carico della famiglia può essere disposta direttamente dal Giudice.

Capo 4 – Interventi e servizi a favore delle persone anziane e delle persone con disabilità

Art. 50 Progetto individuale

Il Progetto Individuale, previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.

Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale, la partecipazione della persona beneficiaria, del familiare di riferimento, effettuano una valutazione iniziale considerando, nello specifico:

- la situazione sanitaria personale;
- la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
- la situazione relazionale/affettiva/familiare;
- la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
- gli interessi ed aspirazioni personali;
- i servizi territoriali già utilizzati;
- i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.

In seguito alla valutazione sarà redatto un progetto personalizzato che prevederà l'indicazione di obiettivi e risultati da raggiungere, l'attivazione di servizi e la loro durata, il costo delle risorse necessarie, il coinvolgimento di altri operatori coinvolti sulla base degli interventi da attivare, la valutazione intermedia e finale dei risultati raggiunti.

Art. 51 Servizio di assistenza domiciliare (SAD) - Gestione associata nell'ambito PLUS

Descrizione

Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza, sostenendo la famiglia nello svolgimento dei compiti di cura. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.

I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari sviluppati dall'Azienda Sanitaria Locale, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.

Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate.

La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.

Le prestazioni erogabili sono riferite principalmente alle seguenti dimensioni:

- cura della persona;
- cura dell'ambienti di vita;
- preparazione e somministrazione dei pasti;
- accompagnamento e mobilizzazione;
- attività di stimolazione e supporto al mantenimento e al recupero delle autonomie.

L'erogazione del servizio avviene mediante scelta da parte del destinatario della ditta fornitrice tra quelle iscritte nell'apposito "Albo dei soggetti accreditati" predisposto dall'Ambito distrettuale del PLUS.

Destinatari

Il SAD è rivolto prioritariamente ad anziani non autosufficienti e persone (anche minorenni) con ridotta autonomia psico-fisica, temporanea o permanente.

Modalità di accesso e criteri
L'accesso al servizio avviene previa valutazione del Servizio sociale che definisce il livello di intensità assistenziale e il monte ore massimo erogabile.
La valutazione viene effettuata tenendo conto del bisogno assistenziale, della capacità di cura della rete familiare e degli altri interventi di sostegno di cui la persona usufruisce.
Qualora vi fossero richieste superiori alla disponibilità si procederà alla predisposizione di una lista d'attesa i cui criteri saranno definiti, conformemente ai principi generali contenuti nel Titolo I del presente regolamento, in atti formali, approvati dalla Giunta comunale o dal Dirigente del Settore, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
L'ammissione al servizio è subordinata alla predisposizione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) e all'articolazione dell'intervento sulla base delle prestazioni necessarie.
La procedura per l'attivazione prevede l'emissione del buono di servizio e la scelta dal parte dell'interessato di uno dei soggetti fornitore accreditati.
La costruzione del percorso assistenziale richiede, nei vari momenti, il coinvolgimento attivo sia del beneficiario e/o familiare di riferimento sia del soggetto accreditato scelto, con la condivisione e sottoscrizione del PAI.

L'accesso al servizio di assistenza domiciliare agli anziani e portatori di handicap avviene secondo i criteri di cui al Regolamento di accesso al S.A.D predisposto nell'ambito del PLUS e approvato con deliberazione del C.C. n. 44 del 29.11.2012.

Modalità di contribuzione al costo del servizio
E' prevista la contribuzione da parte dei beneficiari del servizio.
Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale stabilisce per il servizio di assistenza domiciliare, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;
- in alternativa alla fasce di contribuzione, la Giunta Comunale potrà optare per metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) x contribuzione massima}}{\text{(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)}}$$

La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 1, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:
a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
b) la contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'I.S.E.E.
c) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:

- per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
- ovvero secondo il metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{contribuzione} = \text{contributo massimo} - \%\ \text{I.S.E.E. nucleo/I.S.E.E. finale}$$

Esempio
- Dato un contributo massimo di €. 10,00 orarie
- Dato un I.S.E.E. massima di €. 20.000,00 per accedere al contributo
- Dato un I.S.E.E. del nucleo familiare di €. 8.500,40
- Il contributo orario è così determinato: 10,00 - %(8.500,40/20.000,00)=42,50% = 10,00 – 42,50% = 5,75

Art. 52 Soggiorni climatici

Descrizione e finalità
Allo scopo di consentire alle persone anziane la fruizione di opportunità di vacanze, socializzazione e del tempo libero, potranno essere organizzati soggiorni climatici o servizi similari in località e strutture idonee e con modalità adeguate alle tipologie di utenti.

Destinatari
Soggetti con età superiore ai 60 anni, autosufficienti.

Modalità di accesso
Su domanda dell'interessato da presentarsi al Servizio Sociale del Comune

Compartecipazione al costo del servizio
La retta per la partecipazione ai soggiorni climatici è individuata nella misura del 100% del costo del servizio a carico degli utenti.
Nell'ambito delle risorse disponibili, l'amministrazione comunale potrà prevedere una compartecipazione al costo del servizio a favore dei nuclei familiari disagiati, sulla base del Valore I.S.E.E.

Art. 53 Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

Tali prestazioni includono le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi e servizi in favore di tali soggetti:
a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare diretta (SAD) , i contributi per persone disabili gravi di cui alla normativa regionale, i pasti a domicilio ecc.
b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo esemplificativo, comunità alloggio disabili , residenze sanitarie disabili , residenze sanitarie assistenziali (RSA) ecc.) e semiresidenziali, tra le quali sono da annoverare , a titolo puramente esemplificativo, i Centri Socio Educativi (CSE) per persone con disabilità, i Centri Diurni Disabili (CDD) ecc.), incluse le prestazioni strumentali e accessorie alla loro fruizione (pasto e trasporto), rivolte a persone non assistibili a domicilio;
c) interventi comunque atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o buoni spendibili per l'acquisto di servizi.
Ai fini della compartecipazione al costo di tali servizi, il nucleo familiare rilevante è quello definito dall'art. 6 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, se non diversamente determinato dai soggetti beneficiari.

Art. 54 Cure domiciliari integrate (CDI)

Descrizione
Il servizio risponde ad un bisogno socio-sanitario complesso perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
- mantenere le persone non autosufficienti nel proprio ambiente di vita;
- organizzare al domicilio della persona piani personalizzati di assistenza socio-sanitaria;
- favorire percorsi di rete nell'assistenza territoriale socio-sanitaria.

Sono interventi di assistenza sanitaria e sociale che prevedono trattamenti medici, infermieristici, farmacologici, riabilitativi ed abilitativo–educativi prestati da personale qualificato per la cura e l'assistenza di persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, finalizzati a stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita quotidiana.
Le prestazioni di tipo sanitario e sociale di diversa complessità sono definite nel piano attuativo degli interventi redatto a seguito di valutazione multidimensionale.

Destinatari
Le cure domiciliari integrate sono rivolte principalmente a persone non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza, spesso con patologie croniche o croniche-degenerative.

Modalità di accesso e criteri
La domanda deve essere presentata al PUA (Punto Unico di Accesso) che effettua una prima lettura del bisogno ed avvia il percorso assistenziale con l'attivazione dell'UVT (unità di valutazione territoriale).
L'UVT effettua la valutazione multidimensionale del bisogno, individua il profilo di cura sulla base del livello di assistenza sanitaria e sociale e formula il progetto personalizzato per garantire alla persona un percorso assistenziale nella rete dei servizi tenuto conto delle condizioni familiari e relazionali.

Modalità di contribuzione al costo del servizio
Sono definite dal SSN. Al momento non è prevista la contribuzione da parte del beneficiario del servizio.

Art.55 Centro diurno a carattere socio-sanitario

Descrizione
Il Centro diurno offre un supporto durante la giornata a soggetti non autosufficienti, attraverso attività di socializzazione, di animazione, di mensa, di assistenza infermieristica e riabilitativa.
E' finalizzato a potenziare, mantenere e compensare abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia individuale nelle attività quotidiane ed al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali attraverso attività terapeutico-riabilitative-educative.

Destinatari
Il Centro diurno integrato accoglie persone con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale e con disturbo mentale che per motivi di ordine socio-assistenziale e socio-sanitario necessitano di trascorrere parte della giornata in contesti protetti diversi dal proprio domicilio.

Modalità di accesso e criteri
La richiesta di inserimento presso i Centri diurni integrati dovrà essere presentata presso il PUA che attiverà la valutazione multidimensionale dell'UVT.

Modalità di contribuzione al costo del servizio
La retta è composta da una quota sanitaria e da una quota sociale.
La quota sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), la quota sociale o sua quota parte a carico dell'utente, che potrà avvalersi del sostegno economico del Comune.
La Giunta Comunale stabilisce per i servizi diurni e semiresidenziali a favore delle persone con disabilità, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;
- in alternativa alla fasce di contribuzione, la Giunta Comunale potrà optare per metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) x contribuzione massima}}{\text{(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)}}$$

Art. 56 Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.
Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).
L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.

Caratteristiche dell'intervento
L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:
a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
b) contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013.

Art. 57 Comunità alloggio per persone anziane

Descrizione
La comunità offre contesti protetti di vita a persone che, pur avendo un adeguato livello di autonomia, non vogliono o non possono vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare e richiedono servizi di tipo comunitario e collettivo.
Garantisce il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione, favorendo il mantenimento, attraverso l'organizzazione di adeguati servizi di prevenzione e sostegno, dell'autosufficienza psico-fisica.
Sono presenti sul territorio diverse Comunità alloggio private.

Destinatari
La Comunità alloggio accoglie persone di età superiore ai 65 anni, sole o in coppia, autosufficienti o lievemente non autosufficienti.

Modalità di accesso e criteri
L'ammissione all'intervento di integrazione della retta avviene previa verifica e valutazione del bisogno da parte dell'assistente sociale e predisposizione del PAI (Piano di assistenza individuale).
La definizione del livello di bisogno terrà prioritariamente conto delle condizioni sanitarie, socio-familiari, delle condizioni abitative e delle condizioni economiche.

Modalità di contribuzione al costo del servizio
La retta o sua quota parte per l'inserimento in struttura è a carico dell'utente.
In caso di richiesta di integrazione della retta mensile da parte del comune si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 60.
Qualora vi fossero richieste di integrazione della retta di ricovero da parte del comune superiori alla disponibilità dello stanziamento previsto in bilancio , si procederà alla predisposizione di una lista d'attesa, i cui criteri saranno definiti, conformemente ai principi generali contenuti nel Titolo I del presente regolamento, in atti formali, approvati dalla Giunta comunale, in virtù delle specifiche competenze attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Art. 58 Comunità integrata per persone con disturbi mentali

Descrizione
La Comunità integrata, a titolarità sociale, per persone con disturbo mentale, è una struttura dove si realizzano progetti riabilitativi integrati e personalizzati, a bassa intensità sanitaria, finalizzati ad aiutare le persone con disturbo mentale a vivere progressivamente una vita autonoma e soddisfacente, in attesa del rientro nel proprio domicilio.

Destinatari
La Comunità integrata accoglie persone adulte, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti nel Comune di Tissi, affette da patologia psichiatrica, che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata, temporaneamente o definitivamente, impossibile o contrastante con il progetto personalizzato.
Le prestazioni sanitarie sono assicurate dal Dipartimento della Salute Mentale e delle Dipendenze.

Modalità di accesso e criteri
L'inserimento degli utenti nella struttura è disposto congiuntamente, dal competente Settore comunale e dal Centro Salute Mentale di riferimento (CSM), sulla base di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato condiviso con l'utente/famiglia e l'équipe dell'Ente gestore coinvolto nella conduzione della struttura e dei programmi.

Modalità di contribuzione al costo del servizio
La retta è composta da una quota sanitaria e da una quota sociale.
La quota sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), la quota sociale o sua quota parte a carico dell'utente, che potrà avvalersi del sostegno economico del Comune.
In caso di richiesta di integrazione della retta mensile da parte del comune si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 60.

Art. 59 Comunità residenziale socio-sanitaria per anziani non autosufficienti e disabili gravi (RSA)

Descrizione
La Comunità residenziale socio-sanitaria concorre alla realizzazione di un sistema organico di servizi socio-sanitari e risponde alla finalità di fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, di recupero funzionale, di inserimento sociale e di prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale, a persone non autosufficienti e non assistibili a domicilio che, tuttavia, non necessitano di ricovero in struttura ospedaliera o di riabilitazione globale.
Offre risposte differenziate fortemente integrate, di carattere sanitario e sociosanitario, sulla base del bisogno dell'ospite, sia in termini di intensità di cure che in termini di durata dell'intervento, in grado di contrastare il ricorso improprio all'ospedalizzazione.

Destinatari
La RSA accoglie adulti ed anziani in condizione di non autosufficienza tale da richiedere l'erogazione di interventi di natura sanitaria e sociale in forma integrata in un contesto protetto diverso dal domicilio.

Modalità di accesso e criteri
La richiesta di inserimento è presentata presso il PUA, competente per territorio, che procede all'attivazione del percorso di presa in carico integrata, promuovendo la valutazione multidimensionale dell'Unità di valutazione territoriale (UVT) da effettuarsi con il coinvolgimento del Servizio Sociale del Comune.
Per l'inquadramento nello specifico profilo assistenziale, la valutazione verrà fatta tenendo conto dei fattori sociali e sanitari.
L'inserimento viene gestito dalla ASL, su base distrettuale, fino al raggiungimento del numero dei posti accreditati assegnati al territorio di riferimento.
L'inserimento in R.S.A è subordinato al parere favorevole della U.V.T competente e del servizio sociale del Comune di residenza che costituisce il presupposto per l'avvio delle procedure di presa in carico dell'assistito sia da parte dell'A.S.L che del Comune, che stabiliscono il livello assistenziale di ciascuno.

Modalità di contribuzione al costo del servizio
La retta è composta da una quota sanitaria e da una quota sociale.
La quota sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), la quota sociale o sua quota parte a carico dell'utente, che potrà avvalersi del sostegno economico del Comune.
In caso di richiesta di integrazione della retta mensile da parte del comune si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 60.

Art. 60 Interventi di sostegno economico per l' inserimento in strutture sociali e socio-sanitarie

a) Integrazione rette di ricovero

Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico del Comune è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che :

- hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
- non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.
- hanno ottenuto il riconoscimento di handicap permanente grave, di cui all'art. 3 co. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104,
- la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalla competente A.S.L per i soggetti ultrasessantacinquenni.

L'Amministrazione comunale garantisce un intervento economico a favore delle persone anziane e disabili, residenti nel Comune di Tissi al momento dell'inserimento in struttura, che si trovano in situazione di disagio socio-economico, inserite o da inserire in una struttura sociale o socio-sanitaria, qualora queste non fossero in grado di provvedere alla copertura parziale/integrale della retta di ospitalità e i nuclei familiari che ne compongono la rete di sostegno non possano intervenire economicamente in misura sufficiente a coprire la retta di ricovero, secondo i criteri più avanti definiti.
L'intervento economico è erogato nei limiti delle disponibilità di bilancio e non potrà essere superiore agli importi massimi mensili stabiliti dall'Amministrazione.
Il beneficio economico decorrerà dalla data di comunicazione di ammissione allo stesso; in caso di persone già ospiti presso una struttura la decorrenza del beneficio non avrà effetti retroattivi.
Il concorso delle risorse pubbliche è da configurarsi come contributo al ricoverato e alla sua famiglia da liquidarsi direttamente alla struttura di riferimento tramite regolare fatturazione, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione.

b) Misura della integrazione della retta

Al pagamento della retta (quota sociale) è tenuto in primo luogo il ricoverato che contribuisce con tutte le risorse economiche di cui dispone , comprese quelle esenti da IRPEF e le rendite di qualsiasi natura, con le modalità di seguito specificate.
Il patrimonio mobiliare della persona inserita in struttura è destinato alla copertura della retta di ospitalità fino alla sua completa estinzione ad eccezione di una franchigia stabilita annualmente.
In presenza di patrimoni immobiliari ulteriori rispetto all'abitazione d'uso intestati alla persona inserita in struttura, che per quantità e natura siano sufficienti al pagamento della retta, si valuterà l'intervento da parte del Comune.
Al ricoverato verrà comunque lasciata la disponibilità di una franchigia mensile per le esigenze personali, la cui entità verrà determinata con deliberazione della Giunta comunale.
Il valore massimo del contributo del Comune dovrà coprire il differenziale fra il costo della retta e l'ammontare dei redditi a qualsiasi titolo percepiti dal beneficiario dell'intervento.
Nei casi in cui l'utente beneficiario risulti privo di reddito, il costo dell'intera retta ricade sul Comune.
Nei casi in cui il reddito del beneficiario risulti sufficiente a coprire l'intera retta, l'istanza di contributo viene rigettata.

c) Determinazione della capacità economica dell'utente

La determinazione della capacità economica dell'utente avviene con riferimento all'ISEE SOCIO-SANITARIO e ai trattamenti economici esenti IRPEF.
Infatti, la frequenza a tempo pieno della struttura residenziale che ospita l'utente in via stabile, rende coerente il fatto che la partecipazione al costo avvenga sommando al reddito eventuali trattamenti economici esenti dall'IRPEF, quali:
- indennità di accompagnamento
- assegno di invalidità
- rendite INAIL-INPS o di altro ente
- pensioni per ciechi e per sordomuti
- pensione e/o assegno sociale

In applicazione dell'art. 2740 del codice civile, qualora il beneficiario, durante in ricovero, entrasse in possesso di ulteriori beni o redditi, anche derivanti dall'alienazione del patrimonio, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta. In tal caso il Comune valuta, in relazione all'entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente l'intervento economico fino alla concorrenza della somma pervenuta al beneficiario.

d) Diritto alla quota per spese personali

Viene lasciata alla disponibilità dell'utente inserito in struttura residenziale sociale o socio-sanitaria una quota mensile destinata a sostenere le spese personali.
La predetta quota è definita nella misura minima di € 150,00 mensili.
Detta somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT con deliberazione della Giunta comunale.
Per specifiche esigenze, idoneamente documentate, la quota può essere rivalutata, con provvedimento del responsabile del servizio , tenuto conto della valutazione del Servizio Sociale professionale e della disponibilità di bilancio comunale.
Le suddette esigenze sono legate in particolare:
- ad eccezionali spese mediche e specialistiche;
- all'acquisto, dietro prescrizione di medici specialisti, di presidi e/o ausili, non direttamente assicurati dal SSN, necessari per la cura e il trattamento di particolari patologie.

e) Individuazione della struttura

L'individuazione della struttura a carattere sociale dovrà essere fatta tra quelle indicate dal Settore sociale, sulla base dei posti disponibili al momento dell'inserimento. In particolare, si farà riferimento alle strutture private o convenzionate del territorio, le cui rette non superino gli importi massimi di contribuzione previsti dall'Amministrazione comunale.
In assenza di disponibilità di posti nelle strutture di cui al capoverso precedente, per la gestione di casi che richiedono comunque un inserimento immediato, si potrà fare riferimento ad altre strutture con rette superiori.

Art. 61 Regolamentazione di altri servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati nei regolamenti specifici per tipologia di servizio e nelle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle previsioni contenute nelle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 63 Disposizioni abrogate

Il presente regolamento, all'atto della sua esecutività, sostituisce e abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari previgenti con esso incompatibili.

Art. 64 Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva. Al regolamento vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo Statuto, al fine di garantirne la generale conoscenza e/o conoscibilità.

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07.03. 2017.